



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DIDATTICHE
PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI**

ALLEGATO "A" AL DECRETO RETTORALE 4 MARZO 2012, N. 2

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (di seguito denominate Commissioni Paritetiche), nell'ambito dell'autonomia e dei limiti definiti dalle norme di Ateneo.

Art. 2

Costituzione, funzionamento e nomina del Presidente

1. In ciascuna Facoltà è istituita, senza oneri a carico dell'Ateneo, una Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Le Commissioni Paritetiche sono composte da una rappresentanza paritetica di almeno due docenti, designati dal Consiglio di Facoltà, e due studenti iscritti ai diversi corsi di studio attivati dalla Facoltà, designati secondo le modalità previste dal Regolamento per la Designazione della Componente Studentesca delle Commissioni Didattiche Paritetiche e dei Gruppi di Riesame. Il Consiglio di Facoltà, ove necessario, con propria delibera, può variare il numero dei componenti nel rispetto della rappresentatività paritetica, al fine di consentire una adeguata rappresentatività delle aree formative presenti in Facoltà. Il Consiglio di Facoltà nomina tra i docenti designati il Presidente della Commissione Paritetica.
2. La partecipazione alla Commissione Paritetica è incompatibile con l'incarico di Presidente/Coordinatore di Corso di Studio o di componente del Gruppo di Gestione AQ/Gruppo di Riesame (studenti e docenti).
3. La Commissione è presieduta dal Presidente che ha il potere di convocarla e di stabilirne l'ordine del giorno. In caso di indisponibilità, il Presidente potrà delegare un altro componente docente a presiedere la seduta.

Art. 3

Funzioni di Segretario

1. Il Segretario è designato dal Presidente tra la componente docente della Commissione Paritetica.
2. Il Segretario:
 - a) redige i verbali delle sedute;
 - b) coadiuva il Presidente nell'esercizio di tutte le attività organizzative necessarie per il funzionamento ottimale della Commissione Paritetica.



Art. 4

Rinnovo

1. I Componenti della Commissione Paritetica, di regola, rimangono in carica due anni, fatte salve le eccezioni di cui al successivo punto 2.
2. La componente accademica può essere riconfermata oltre i due anni, qualora il Consiglio di Facoltà lo ritenga opportuno. Il mandato della componente studentesca è biennale ma in caso di esigenze particolari, come ad esempio l'assenza di candidati disponibili a far parte della Commissione, può essere confermata ulteriormente.

Art. 5

Compiti

1. La Commissione Paritetica è chiamata a svolgere i seguenti compiti:
 - a) esprimere parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche (ex art. 6, comma 5, Legge n. 19 ottobre 1999, n. 370; ex art. 12 comma 3 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270);
 - b) eseguire il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori (ex art. 2, comma 2, punto g, Legge 30 dicembre 2010, n. 240);
 - c) individuare degli indicatori per la valutazione dei risultati delle suddette attività (ex art. 2, comma 2, punto g, Legge 30 dicembre 2010, n. 240);
 - d) formulare pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio (ex art. 2, comma 2, punto g, Legge 30 dicembre 2010, n. 240);
 - e) attività di valutazione nel Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo nel rispetto delle indicazioni operative indicate nella documentazione prodotta dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (ANVUR);
2. Le Commissioni Paritetiche hanno accesso a tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti e sono tenute a svolgere le loro attività in accordo con le linee guida emesse dal Presidio della Qualità di Ateneo.
3. Le Commissioni Paritetiche esprimono le loro valutazioni e formulano le loro proposte in una relazione annuale articolata per ogni singolo corso di studio. La Relazione sarà trasmessa dalle stesse al Preside della Facoltà, ai Coordinatori dei Corsi di Studio, al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità, entro le scadenze previste dal Presidio della Qualità di Ateneo.

Art. 6

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione Paritetica ogni qual volta ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte l'anno, ovvero su motivata richiesta scritta di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.



2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno, deve essere comunicato ai componenti, mediante invio di posta elettronica, all'indirizzo mail istituzionale, ovvero con altro strumento idoneo. I Componenti della Commissione devono essere adeguatamente informati circa le materie oggetto di delibera.
3. La convocazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della seduta, che possono essere ridotti a tre in caso di convocazione d'urgenza.

Art. 7

Validità delle sedute e votazione

1. Le sedute, presiedute dal Presidente, sono regolarmente costituite quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione stessa ed entrambe le componenti sono rappresentate.
2. Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengano il voto favorevole della maggioranza semplice ove non diversamente previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente. La maggioranza semplice è data dalla metà più uno dei votanti, escluso gli astenuti. La maggioranza assoluta è data dalla metà più uno dei componenti la Commissione.

Art. 8

Verbali delle sedute

1. Delle adunanze deve essere redatto un verbale che, approvato nella stessa seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà depositato agli atti della Facoltà cui la Commissione afferisce. I verbali della Commissione non sono pubblici.
2. Ogni componente può chiedere che il proprio intervento sia integralmente riportato nel verbale. In tal caso fornirà il testo scritto al verbalizzante entro il termine della seduta.
3. Le valutazioni e le proposte formulate, nonché la Relazione Annuale, sono allegate al verbale della seduta in cui sono approvate e consegnate, a cura del Presidente, al Preside della Facoltà, ai Coordinatori dei Corsi di Studio interessati, al Nucleo di Valutazione e ad Presidio della Qualità.

Art. 9

Sedute telematiche

1. Le riunioni della Commissione Paritetica possono svolgersi anche avvalendosi di strumenti telematici, nei casi in cui il Presidente ne ravvisi l'opportunità, assicurando comunque la contemporaneità della partecipazione dei componenti della Commissione. Del carattere telematico della seduta deve esserne data opportuna notizia nel verbale.

Art. 10

Disposizioni generali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si osservano le altre norme giuridiche applicabili e i principi generali dell'ordinamento universitario.